

Art. 1 Denominazione sociale

È costituita una società consortile a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice Civile denominata «**LEADER SIENA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**» (od anche in forma abbreviata "LEADER SIENA SOC.CONS. A R.L." ed in sigla "LEADER SIENA S.C.R.L.")

Art. 2 Oggetto sociale

La società, senza fini di lucro, indirizza le proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo dell'occupazione nelle zone previste dal Regolamento CEE 2081 Ob. 2 (ex 5/b) della provincia di Siena, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali.

Essa opererà in particolare nei seguenti ambiti:

- a) gestione, per conto di enti locali territoriali, di bandi per l'assegnazione di risorse pubbliche nell'ambito di iniziative e programmi di agevolazione di emanazione statale, regionale, provinciale e comunale;
- b) individuazione di interventi di sviluppo compatibili con l'ambiente;
- c) salvaguardia, recupero e valorizzazione delle rilevanti valenze ambientali di questo territorio;
- d) iniziative per favorire il mantenimento in sede delle popolazioni locali;
- e) animazione di sviluppo rurale;
- f) formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- g) turismo rurale;
- h) sostegno alle piccole imprese, all'artigianato ed ai servizi zonali;
- i) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli locali;
- l) promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici all'interno dell'area di intervento specifico e con l'esterno;
- m) consulenze, ricerche e indagini conoscitive in campo socio economico e ambientale;
- n) redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
- o) servizi di terziario avanzato, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banca dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- p) collaborazione coordinata e continuativa a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione.

Resta comunque escluso l'esercizio di quelle attività professionali protette per cui è prescritta l'iscrizione negli appositi albi e per le quali attività la società potrà effettuare apposite convenzioni con professionisti abilitati e/o loro studi.

La società potrà svolgere inoltre tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, mobiliari, immobiliari (acquisti, vendite, permuta, costituzione di diritti di superficie, locazioni con patto di futura vendita, vendite o acquisti con patto di riscatto, divisioni ecc.), tecnico scientifiche e promozionali, dirette allo sviluppo economico ed occupazionale delle aree interessate.

Oltre alle attività previste dal Piano di Azione Locale, la società potrà svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali, purché gestite con separati centri di costo e senza fini di

lucro e potrà realizzare la propria attività in forma diretta e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

Art. 3 Sede

La società ha sede nel Comune di Abbadia San Salvatore. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non costituisce modifica dell'atto costitutivo. L'Organo Amministrativo, entro i due giorni successivi alla iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa decisione, darà notizia tramite comunicazione da inviarsi al domicilio dei soci a mezzo lettera raccomandata a.r., dell'intervenuto trasferimento della sede sociale da esso operato.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Art. 4 Durata

La durata della società viene stabilita fino al 14 febbraio 2046, salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dall'art. 2484 del Codice Civile.

Tale termine potrà essere prorogato o anticipato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO SECONDO

ART. 5 Soci

Il numero dei soci non è limitato, ma non potrà essere inferiore a cinque.

Sono soci fondatori della Società le imprese che hanno proceduto alla sua costituzione quali risultano dall'atto costitutivo stesso.

Possono divenire soci della società i soggetti in appresso indicati:

- a) Associazioni di Categoria, Istituti di Credito ed Enti Finanziari sia direttamente che tramite loro strumenti o società operative;
- b) Enti locali, Enti pubblici, Enti di diritto pubblico purchè aventi la propria sede nell'ambito della Provincia di Siena;
- c) imprese agricole, artigiane, industriali, del turismo, del commercio, dei servizi e della cooperazione.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

E' onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, oltrechè il proprio indirizzo, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione. E' sempre onere dei soci comunicare, con dichiarazione sottoscritta anche in forma digitale, all'Organo Amministrativo le variazioni dei dati di cui sopra. In mancanza le comunicazioni dirette al socio saranno validamente effettuate secondo le risultanze del libro soci.

Art. 6 Ammissione

L'ammissione di nuovi soci è subordinata al gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Chi intende essere ammesso in qualità di socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione della ragione sociale e della sede;
- b) l'indicazione dell'importo della quota che si intende sottoscrivere;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui

all'articolo 5 e la insussistenza di cause di incompatibilità, delibera il gradimento sulla domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa.

Le deliberazioni di gradimento del Consiglio di amministrazione sono insindacabili, ma devono essere motivate nell'interesse della compagine sociale; esse conservano efficacia per due mesi dalla loro comunicazione all'interessato. L'ammissione del nuovo socio sarà in ogni caso subordinata alla deliberazione del corrispondente aumento di capitale da parte dell'Assemblea, alla sottoscrizione ed al versamento della relativa quota di capitale sociale da parte del nuovo socio ammesso, nel termine suddetto di due mesi dal gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Obblighi dei soci

Ciascun socio dovrà sottoscrivere e versare almeno una quota di capitale sociale.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente articolo 6;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) al versamento di un contributo annuale per le spese di gestione, qualora lo stesso venga fissato dall'Assemblea, che ne stabilirà anche i criteri di determinazione e le modalità e termini di versamento.

TITOLO TERZO

Art. 8 Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è di Euro 33.180,00 (trentatremilacentottanta virgola zero zero) diviso in quote.

Ogni socio dovrà sottoscrivere solamente una quota del capitale sociale il quale pertanto sarà suddiviso in parti uguali di € 320,00 cadauna tra i soci, fatta eccezione per la sola categoria di soci individuata dalla lettera b) del 1° comma, del precedente art. 5 del presente statuto (Enti Locali, Enti Pubblici e gli Enti di Diritto Pubblico), che potranno acquisire quote di valore unitario maggiore (€ 865,00 per gli enti locali di primo livello, gli Enti Pubblici in genere e gli Enti di Diritto Pubblico; ed invece di € 1.000,00 per ciascun comune rappresentato, per le Comunità Montane).

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato in relazione alla richiesta di ammissione di nuovi soci o per affrontare programmi nell'attività sociale, con apposita delibera dell'Assemblea.

In caso di aumento del capitale sociale per l'ammissione di nuovi soci si applica il disposto dell'articolo 6 del presente statuto ed ai soci già facenti parte della società non spetta il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione.

In caso di aumento del capitale sociale riservato ai soci già facenti parte della società dovrà in ogni caso essere rispettato il disposto dell'articolo 8 terzo comma e l'aumento potrà pertanto avvenire solo mediante aumento per un uguale importo del valore nominale della quota di ciascun socio, esclusi gli Enti Locali, gli Enti Pubblici e gli Enti di Diritto Pubblico, per i quali la delibera di aumento potrà prevedere modalità diverse di partecipazione.

In caso di riduzione del capitale per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima

dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci. Tuttavia, nel caso in cui non si sia operato il suddetto deposito nel ricordato termine, i soci che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea possono dichiarare di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.

Art. 9 Trasferibilità o cessione di quote.

Stante il disposto del secondo comma dell'articolo 8 del presente statuto, il trasferimento/cessione delle quote tra soci può avvenire solo a favore ovvero tra soci appartenenti alla categoria individuata dalla lettera c) del 1° comma, del precedente art. 5 del presente statuto (Enti Locali, Enti Pubblici e gli Enti di Diritto Pubblico); detto trasferimento/cessione è libero e non risulta soggetto ad alcuna particolare limitazione o gradimento, salvo il rispetto di una suddivisione proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione, nel caso più soggetti risultino interessati all'acquisto.

Le quote di partecipazione alla Società non potranno, invece, essere trasferite o cedute da parte dei soci a terzi non soci a qualsiasi titolo senza il previo gradimento al nuovo socio da parte del Consiglio di Amministrazione da esprimere nelle forme di cui al precedente articolo 6.

In mancanza del gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione il socio che intenda cedere o trasferire la propria quota potrà recedere dalla società ai sensi del successivo articolo 25.

Il cedente è solidalmente obbligato con il cessionario per un periodo di anni due per gli eventuali versamenti ancora dovuti all'epoca del trasferimento delle quote.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della propria azienda da parte di un socio, costui verrà escluso dalla Società con corrispondente riduzione del Capitale Sociale e l'acquirente non entrerà a far parte della Società stessa, salvo ammissione quale nuovo socio ai sensi dell'articolo 6.

Art. 10 Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- dal capitale sociale;
- dal fondo di riserva ordinario;
- da qualunque liberalità o contributo di Enti Pubblici o Privati che pervenisse alla Società al fine di essere impiegato agli scopi sociali.

TITOLO QUARTO

Art. 11 Gestione sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge .

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Salva diversa delibera da parte dell'assemblea, gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il 20% del capitale sociale, in conformità alla normativa di legge in materia verranno devoluti come segue:

- il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinario;
- il 70% (settanta per cento) al fondo di riserva straordinario.

La società potrà utilizzare parte del fondo di riserva straordinaria per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e per un programma di interventi concordato con gli Enti Locali soci.

TITOLO QUINTO

Art. 12 Organi della Società

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci.
- il Consiglio di Amministrazione, con nomina di un Presidente e Vice Presidente.

Art. 13 Assemblea

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori; salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori (eventuale), dei sindaci e del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) l'emissione di titoli di debito;
- i) l'esclusione di un socio;
- l) i programmi di attività futura e sul budget per l'anno in corso;
- m) le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo o sottoposte alla sua autorizzazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

E' altresì sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'assemblea, da assumersi con il voto favorevole di tutti i soci, la decisione di esercitare l'opzione per l'imputazione del reddito per trasparenza in capo ai soci, ai sensi degli art. 116 e 117 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni).

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per scritto.

Con riferimento alle materie indicate sotto le precedenti lettere e), f), g), h) del presente articolo oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante metodo assembleare.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli amministratori, ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli amministratori, ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza. È consentito ai soci che complessivamente rappresentino almeno un decimo del capitale sociale di richiedere la

convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione sottoscritta anche in forma digitale di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, esclusivamente da altro socio, a condizione che il delegato non ricopra incarichi sociali. Ciascun socio non può rappresentare più di altri 2 (due) soci, con delega separata per ciascuno di essi. Le deleghe sono conservate dalla società. Spetta al presidente dell'assemblea, o al notaio nei casi in cui ne è richiesta la presenza, constatare il diritto di intervento in assemblea.

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale al valore della sua partecipazione rispetto al capitale sociale.

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; o dal socio designato dall'assemblea.

Il Presidente nomina a sua volta un Segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 14 Deliberazioni

L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo nei casi previsti dalle lettere e), f), g), h) del precedente art. 13) nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quinti del capitale sociale.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente atto.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

Le deliberazione, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale - redatto da Notaio nei casi previsti dalla legge o ove ritenuto opportuno - e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Art. 15) Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto

Per «consultazione scritta» si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura «favorevole» o «contrario», le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente atto.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per «consenso espresso per iscritto» si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente atto, su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura «favorevole» o «contrario», le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

Ogni socio iscritto nel libro dei soci, che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 17 del presente atto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

Art. 16 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, che durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali ed il loro mandato viene a scadere in coincidenza con l'assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio del triennio. Gli amministratori sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare eventuali compensi dovuti agli Amministratori ed al Direttore di cui all'articolo 16, per incarichi speciali o particolari.

La perdita della qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione comporta

la contemporanea immediata decadenza da ogni altro incarico sociale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Art. 17 Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione qualora non provveda l'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente e Vice Presidente e può nominare un Direttore, con funzione anche di segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza ed impedimento, al Vice Presidente.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubblici Amministratori o Privati pagamenti di ogni natura e qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza, girare cessioni, firmare tratte e presentarle alle banche per l'incasso o per lo sconto.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori per liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque sede di giurisdizione.

Art. 18 Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri, nel qual caso dovrà essere convocato entro il termine di 15 (quindici) giorni.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 10 (dieci) giorni prima delle adunanze, nei casi urgenti, anche a mezzo telefax, telegramma o di messo, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ed il sistema di votazione sarà quello per alzata di mano salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun socio potrà assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, né di pretendere la parola.

Art. 19 Competenze

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dirigente ed è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

È competente pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, a:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti o contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal precedente articolo 17;
- f) assumere e licenziare il Direttore ed il personale della Società fissando le mansioni e le attribuzioni;
- g) presentare all'Assemblea dei Soci il piano annuale di attività e di budget di finanziamento;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione delle

imprese;

- i) determinare il compenso previsto dal secondo comma dell'articolo 16;
 - j) deliberare per la eventuale concessione di avalli e fideiussioni;
 - k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni della legge o del presente statuto siano riservati all'Assemblea;
 - l) deliberare per l'acquisto e l'alienazione dei valori immobiliari;
 - m) nominare e/o revocare i componenti previsti del Comitato Tecnico Scientifico, i quali nei modi che di volta in volta saranno ritenuti più opportuni;
- il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere.

TITOLO SESTO

Art. 20 - Il Collegio Sindacale

La nomina del Collegio sindacale, con decisione dei soci ai sensi dell'art. 16 del presente atto, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

Il Collegio sindacale, quando nominato, si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, tutti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercita il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-ter comma terzo c. c.

Art. 21 - Revisore

Non ricorrendo le condizioni che in base all'art. 2477 C.C. rendono obbligatoria la nomina del Collegio sindacale, con decisione dei soci può essere nominato un revisore unico iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

Il revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri del Collegio sindacale, quali previsti dall'art. 25 del presente atto.

Art. 22 - Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

TITOLO SETTIMO

Art. 23 - Scioglimento

La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quinti del

capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

Art. 24 - Liquidazione.

Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

Eventuali attività residue e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotte le quote da rimborsare ai soci, verranno devolute, per fini benefici e/o di interesse della collettività nell'ambito dell'area di operatività della Società, secondo le indicazioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento e salvo diversa delibera dell'assemblea stessa.

Art. 25 - Recesso.

Compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; fusione o scissione; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2648, quarto comma del codice civile;
- aumento di capitale attuato mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Il recesso compete ai soci inoltre, ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del codice civile, nonché nel caso del socio che intenda alienare le proprie quote che in mancanza dell'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, si sia visto opporre la clausola di gradimento verso il terzo acquirente da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società con raccomandata a.r. entro giorni quindici decorrenti alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea

dei soci che lo legittima, ove prevista;

- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro dei verbali delle assemblee dei soci;

La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 27 del presente atto. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, esso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del codice civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

Art. 26 - Esclusione

Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa:

- il fallimento del socio;

- la cessione per atto tra vivi della propria azienda da parte di un socio.

L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata a.r., al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente; l'opposizione ne sospende l'esecuzione.

I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 27 del presente atto.

Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In mancanza l'esclusione non può avere luogo.

Art. 27 - Rimborso della Partecipazione.

In tutti i casi di recesso o esclusione di un socio, rispettivamente il socio receduto o il socio escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro sei mesi dalla comunicazione del recesso o della esclusione e potrà essere effettuata mediante acquisto della partecipazione da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della comunicazione del recesso o della esclusione, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento. A tale proposito, per quanto attiene la quantificazione del valore

di avviamento, si prevede l'utilizzo obbligatorio del seguente metodo forfettario: il valore di avviamento viene fissato in misura pari a tre volte l'utile netto medio conseguito dalla società negli ultimi cinque esercizi chiusi antecedentemente alla data della valutazione (in caso di valutazione da effettuare prima che siano decorsi cinque esercizi interi dalla costituzione della società, si farà riferimento all'utile netto medio riferito al minor numero di esercizi interi di cui si dispone, fermo restando che in caso di un numero di esercizi interi inferiore a tre, il valore dell'avviamento verrà ritenuto nullo). Il valore così ottenuto verrà aumentato di un importo pari all'1% (unopercento) del valore della produzione come risultante dal bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso.

In caso di disaccordo, il valore della partecipazione verrà determinato tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società su istanza della parte più diligente. Alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile, fermo restando che, per quanto attiene la valorizzazione dell'avviamento, l'esperto sarà tenuto all'utilizzo della suddetta clausola statutaria di valorizzazione forfettaria. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico della società o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo acquirente e per l'altra metà a carico del socio receduto o escluso.

Art. 28 - Rinvio.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, si rinvia alle norme del codice civile in tema di s.r.l. e alle altre leggi vigenti in materia.